

# **COMUNE DI MONTEU ROERO**

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6

## **OGGETTO:**

Regolamento Comunale disciplinante l'aliquota addizionale comunale sull'imposta su reddito delle persone fisiche. Variazione in diminuzione. Provvedimenti.

L'anno **duemiladodici**, addì **ventisette**, del mese di **aprile**, alle ore **21** e minuti **30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

## Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SANDRI Michele	Sindaco	X	
BOETTI Giuseppe	Consigliere	X	
MORETTI Oddino	Consigliere	X	
MORETTI Giovanni	Consigliere	X	
ROSSO Paolo	Consigliere	X	
OCCHETTI Luca	Consigliere	X	
NEGRO Daniele	Consigliere	X	
BURATTO Lorenzo	Consigliere	X	
BUSSO Mario	Consigliere	X	
BREZZO Giuseppe	Consigliere	X	
BORDONE Bernardino	Consigliere	X	
FERRERO Carlo	Consigliere	X	
NOVARINO Mario	Consigliere		X
	Totale	12	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.sa Anna DI NAPOLI**il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **SANDRI Michele** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

#### Il Sindaço riferisce

L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fu istituita con il d.lgs. n. 360/1998, poi modificato dall'art. 12, legge n. 133/1999, dall'art.6, comma 12, legge n.488/1999, dall'art.28, legge 342/2000, ed in ultimo dall'art. 1 commi 142/144 della legge 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007).

Prima dell'ultima modifica, avvenuta con la citata legge finanziaria, la precedente normativa prevedeva;

- 1. la misura di applicazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non poteva eccedere il tetto massimo di 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali,
- 2. il divieto di variare l'aliquota dell'addizionale, così come precedentemente determinata;
- 3. le modalità del pagamento dell'addizionale da parte dei contribuenti assoggettati a IRPEF con modalità differenti a seconda del tipo di reddito percepito:
  - Per i redditi non da lavoro dipendente, i contribuenti devono determinare l'importo dovuto applicando l'aliquota al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto della deduzione per l'abitazione principale e degli oneri deducibili riconosciuti per l'IRPEF stessa. Il versamento deve avviene in un'unica soluzione nel mese di giugno dell'anno successivo a quello riferimento, in concomitanza con quello relativo all'Irpef.
  - Per i redditi di dipendenti, pensionati e assimilati l'addizionale è determinata dai sostituti d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate. Di fatto, secondo la normativa vigente, la trattenuta è spalmata fra il mese di marzo e quello di novembre. L'importo trattenuto è indicato nel CUD.
- 4. le modalità di riscossione dell'addizionale da parte dello Stato e la successiva devoluzione agli enti locali.

La legge finanziaria 2007 aveva modificato alcune disposizioni ed in particolare.

- la soppressione del divieto di variare per l'anno 2007 l'aliquota dell'addizionale, portando, inoltre, dallo 0,5% allo 0,8% l'aliquota massima che ciascun comune può applicare.
- la variazione dell'aliquota di cui al precedente punto dovrà avvenire con regolamento, attraverso il quale è possibile stabilire una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali;
- la modifica delle modalità di versamento, introducendo un versamento in acconto pari al 30%, da calcolare sull'imponibile dell'anno precedente e sulla base della nuova aliquota;
- la ridefinizione delle modalità di trattenuta sui redditi da lavoro dipendente, pensioni e assimilati, chiarendo che l'acconto verrà spalmato su (massimo) nove rate mensili (da marzo a novembre dell'anno di competenza), mentre il relativo conguaglio sarà determinato (come prima) in sede di conguaglio (febbraio dell'anno successivo a quello di competenza) e sarà spalmato in (massimo) undici rate, da marzo a dicembre:
- le modalità di riscossione non più da parte dello Stato ma direttamente da parte dei Comuni;

Con l'art. 1 comma 7 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 (Legge di conversione n. 126/2008) è stato sospeso il potere degli enti locali di deliberare l'aumento dell'Addizionale IRPEF;

Tale sospensione è stata confermata dall'art. 1 comma 123 della L. 220/2010:

Con l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011, viene ripristinato, a partire dallo 01/01/2012, la possibilità di incrementare l'addizionale comunale all'IRPEF fino allo 0,8%, anche in una soluzione. Nel Decreto Legge 06/12/2011 n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", all'art. 13 comma 16 si legge quanto segue: "All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre". All'articolo 1, comma 11, del predetto D.L. 138/2011 le parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività". In concreto, per la determinazione dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef, il termine per effettuare la pubblicazione delle relative delibere è anticipato al 20 dicembre.

In proposito si richiama il comma 4 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 che disciplina il tributo che prevede che l'addizionale comunale sia pagata in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'Irpef e che l'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente. Per la determinazione dell'acconto, l'aliquota deliberata e la soglia di esenzione sono "assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento;

E' emersa la necessità di ridurre la pressione fiscale soprattutto per i lavoratori dipendenti e pensionati, che rappresentano la maggior parte della popolazione di Monteu Roero: pertanto è stata ridotta l'aliquota IRPEF da 0,6 punti percentuali a 0,5 punti percentuali e si propone la variazione del relativo regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/03/2008;

Alla luce di tutto ciò, siamo, quindi, chiamati all'approvazione di un regolamento per la disciplina delle variazioni dell'aliquota e delle eventuali esenzioni dal pagamento dell'addizionale;

Vi ricordo che essa fu applicata nella misura dello 0,2 punti percentuali nell'anno 2000 con atto deliberativo n. 4/CC/2000 e successivamente modificata nell'anno successivo con atto deliberativo n. 5/GC/2001, attraverso i quali l'aliquota fu determinata nella misura dello 0,4 punti percentuali, e con atto deliberativo n. 86 GC/2001, l'aliquota fu determinata nella misura dello 0,5 punti percentuali, con deliberazione C.C. n. 4/2008 l'addizionale IRPEF è stata aumentata da 0,5 a 0,6 punti percentuali;

Propongo per l'anno 2012 di ridurre l'aliquota IRPEF da 0,6 punti percentuali a 0,5 punti percentuali e la modificazione del regolamento comunale per la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita con D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e s.m.i., con il quale si determina, con decorrenza 01/01/2012, la nuova aliquota della citata addizionale, nella misura dello 0,5 punti percentuali, secondo la bozza di regolamento depositata agli atti del Consiglio Comunale;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione del Sindaco e convenendo con le argomentazioni addotte;

Visto il D. Lgs. n. 360/1998, poi modificato dall'art. 12, legge n. 133/1999, dall'art.6, comma 12, legge n.488/1999, dall'art.28, legge 342/2000, ed in ultimo dal D.Legge 138/2011;

Visto lo Statuto dell'ente;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000;

Assunti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame;

Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;

## DELIBERA

di modificare il regolamento comunale per la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita con D. Lgs. 28/09/1998 n. 360 e s.m.i. con il quale si determina, con decorrenza 01/01/2012, la nuova aliquota della citata addizionale, nella misura dello 0,5 punti percentuali, secondo il regolamento che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Successivamente con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

#### IL PRESIDENTE

#### IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SANDRI Michele

F.to Dott.sa Anna DI NAPOLI

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

#### **ATTESTA**

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 7/06/2012

**Il Responsabile del servizio** F.to: Dott.sa Anna DI NAPOLI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

#### **ATTESTA**

Che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 7/06/2012 al 22/06/2012 ed è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000) in data \_\_\_\_\_\_.

Dalla residenza comunale, lì 7/06/2012

II Responsabile del servizio Dott.sa Anna DI NAPOLI

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 27/04/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott.sa Anna DI NAPOLI

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì 7/06/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE (F.to:Dott.sa Anna DI NAPOLI)

\_\_\_\_\_\_